



Condizioni generali per prestazioni

A Disposizioni generali

1. Oggetto e validità

1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi a prestazioni, in particolare nei settori consulenza, pianificazione, supporto e formazione.

2. Offerta

2.1 L'offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d'offerta.

2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. Il fornitore delle prestazioni è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. Il fornitore delle prestazioni è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.

2.3 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nell'offerta.

2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.

3. Esecuzione e informazione

3.1 Il fornitore delle prestazioni s'impegna a eseguire il contratto con diligenza, fedeltà e professionalità, garantendo nel contempo che le prestazioni fornite soddisfano le condizioni e le specifiche contrattuali, gli standard tecnici più recenti, nonché le disposizioni legali. Con riserva di uno specifico accordo derogatorio, una sostituzione è esclusa.

3.2 La Posta comunica in tempo utile al fornitore delle prestazioni tutte le disposizioni necessarie ai fini dell'esecuzione del contratto. Eventuali ulteriori obblighi di collaborazione della Posta vengono concordati per iscritto nel contratto.

3.3 Il fornitore delle prestazioni informa regolarmente la Posta sull'avanzamento dei lavori. Inoltre, egli provvede a notificare per iscritto tutte le circostanze da lui riscontrate, o per lui riconoscibili, che pregiudicano o compromettono l'esecuzione come da contratto.

3.4 La Posta ha sempre il diritto di controllare o di richiedere informazioni sullo stato dell'esecuzione del contratto.

3.5 Il fornitore delle prestazioni non può impegnare la Posta nei confronti di terzi.

4. Personale impiegato

4.1 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito. Egli sostituisce il personale che non possiede le conoscenze tecniche necessarie, o che potrebbe in qualche modo pregiudicare o compromettere l'adempimento del contratto. In particolare, il fornitore delle prestazioni bada affinché venga tutelata la continuità richiesta dalla Posta.

4.2 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'adempimento delle prestazioni.

4.3 Su richiesta, il fornitore delle prestazioni comunica per iscritto alla Posta i nominativi e le rispettive funzioni del personale impiegato ai fini dell'adempimento del contratto.

4.4 Per sostituire il personale impiegato, definito dalle parti quale personale chiave, il fornitore delle prestazioni è tenuto a richiedere un consenso scritto della Posta. Quest'ultima rifiuta il consenso soltanto in presenza di motivi importanti.

4.5 Il fornitore delle prestazioni s'impegna a osservare le disposizioni aziendali, il regolamento interno, nonché le norme di sicurezza (in particolare per quanto riguarda la sicurezza informatica e dei dati) della Posta.

4.6 Le disposizioni di cui alla presente cifra 4 si applicano anche ad altro personale impiegato dal fornitore delle prestazioni ai fini dell'adempimento del contratto, in particolare anche a personale freelance.

5. Ricorso a terzi

5.1 Il fornitore delle prestazioni può affidare la fornitura delle proprie prestazioni a terzi (p.e. a subfornitori, subappaltatori) solo previo consenso scritto della Posta. Egli resta responsabile della fornitura delle prestazioni secondo contratto da parte dei terzi impiegati.

5.2 Il fornitore delle prestazioni impone ai terzi impiegati gli obblighi derivanti dalle cifre 4 (Personale impiegato), 6 (Assicurazioni sociali), 7 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), 11 (Segretezza) e 12 (Protezione dei dati e segreto postale).

6. Assicurazioni sociali

6.1 Se il fornitore delle prestazioni è una persona giuridica, in quanto impresa indipendente, provvede ad annunciare il proprio personale e sé stesso alle assicurazioni sociali. Qualora non sia una persona giuridica, egli è tenuto a comprovare la propria affiliazione a una cassa di compensazione in quanto libero imprenditore.

6.2 La Posta non è tenuta a versare prestazioni sociali (AVS, AI, AD, ecc.) o altre indennità, in particolare in caso di infortunio, malattia, invalidità e decesso.



7. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna

- 7.1 Il fornitore delle prestazioni con sede, o stabile organizzazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna, vigenti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro, oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore delle prestazioni con sede all'estero è tenuto a osservare le relative disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono fornite le prestazioni.
- 7.2 Qualora il fornitore delle prestazioni distacchi in Svizzera dei lavoratori provenienti dall'estero per fornire le prestazioni previste devono essere osservate le disposizioni della Legge sui lavoratori distaccati dell'8 ottobre 1999.

8. Luogo d'adempimento

- 8.1 La Posta definisce il luogo d'adempimento. In assenza di una relativa indicazione, il luogo d'adempimento coincide con il luogo di fornitura.

9. Compenso e fatturazione

- 9.1 Il fornitore delle prestazioni fornisce le proprie prestazioni
- a prezzi fissi, o
 - in funzione del tempo impiegato con limitazione, verso l'alto, del relativo compenso (tetto massimo).
- 9.2 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di un'appropriata esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare il trasferimento di diritti, i costi della documentazione e del materiale, nonché le spese e i tributi pubblici (p.e. imposta sul valore aggiunto).
- 9.3 Il fornitore delle prestazioni invia le sue fatture conformemente al relativo piano di pagamento, o dopo aver fornito le prestazioni. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente sulla fattura e non può essere trasferita successivamente.
- 9.4 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.
- 9.5 Anticipi possono essere concordati solo eccezionalmente e a condizione che il fornitore delle prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
- 9.6 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a servizi del fornitore delle prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.

10. Diritti di protezione e diritti d'utilizzazione

- 10.1 Tutti i diritti di protezione (diritti di protezione dei beni immateriali e delle prestazioni, comprese le aspettative concernenti tali diritti) relativi ai risultati del lavoro, ottenuti nell'ambito dell'adempimento del contratto, appartengono integralmente alla Posta. In particolare, il fornitore delle prestazioni trasferisce alla Posta pure la totalità dei diritti morali dell'autore. Laddove vengano poste delle restrizioni legali alla citata trasmissione di diritti, il fornitore delle prestazioni rinuncia a far valere i propri diritti della personalità e garantisce che tutte le persone coinvolte nell'opera rinuncino anch'esse a far valere tali diritti.
- 10.2 La Posta e le sue società (cfr. cifra 9.6) hanno un diritto d'utilizzo, illimitato e irrisolvibile in termini temporali, territoriali e materiali, ai risultati del lavoro (in particolare a risultati del lavoro preesistenti) che sono parte integrante del contratto, ma che non sono frutto dell'adempimento del contratto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, nonché il diritto d'alienazione e di elaborazione.
- 10.3 Il fornitore delle prestazioni garantisce che sia lui sia terzi a cui ricorre in relazione alla fornitura delle prestazioni e ai risultati del lavoro conseguiti, non violano diritti di protezione. Egli garantisce la legalità e la validità della trasmissione di diritti di protezione e della concessione di diritti di utilizzazione alla Posta in base alle presenti CG e al contratto. Se la violazione di diritti di protezione è imputabile alla Posta stessa, è esclusa la possibilità di avanzare pretese nei riguardi del fornitore delle prestazioni.
- 10.4 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a respingere immediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all'esistenza di tali pretese e non si oppone ad un intervento della medesima nell'ambito di un procedimento giudiziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pretese direttamente alla Posta, il fornitore delle prestazioni partecipa al contenzioso, prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore delle prestazioni s'impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore delle prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente acconsentito a tale pagamento.
- 10.5 Se, a seguito dell'avanzamento di pretese legate ai diritti di protezione, la Posta non potesse, del tutto o in parte, usufruire delle prestazioni previste dal contratto, il fornitore delle prestazioni può, a scelta modificare le proprie prestazioni in modo che non vengano violati diritti di terzi e che corrispondano comunque a quanto sancito dal contratto, o acquistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il fornitore delle prestazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto



immediato. In ogni caso, il fornitore delle prestazioni è tenuto a tenere integralmente indenne la Posta, indipendentemente da un'eventuale colpa.

- 10.6 Tutta la documentazione che la Posta mette a disposizione del fornitore delle prestazioni, compresa quella fornita sotto forma elettronica, può essere utilizzata e copiata esclusivamente ai fini della fornitura delle prestazioni. La Posta garantisce che l'utilizzo della documentazione da parte del fornitore delle prestazioni non costituisce alcuna violazione di diritti di protezione di terzi.

11. Segretezza

- 11.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio né generalmente accessibili. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s'impegnano a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico ed organizzativo, affinché fatti e informazioni confidenziali vengano protetti in modo efficace dall'accesso di terzi non autorizzati e dalla possibilità che ne prendano conoscenza.
- 11.2 L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
- 11.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all'interno del gruppo Posta, o a terzi a cui fa ricorso, non costituisce una violazione dell'obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore delle prestazioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessaria ai fini dell'adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all'interno del proprio gruppo.
- 11.4 L'obbligo di riservatezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.
- 11.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può neppure citare la Posta come referenza.
- 11.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 11 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.
- 11.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena convenzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso totale per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dal rispetto degli obblighi di

segretezza. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta ad eventuali risarcimenti danni.

12. Protezione dei dati e segreto postale

- 12.1 Le parti s'impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
- 12.2 I dati personali possono essere trattati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessari ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del contratto. Se intende trasmettere i dati, il fornitore delle prestazioni è tenuto a informarne preventivamente la Posta.
- 12.3 Se il fornitore delle prestazioni ha accesso a informazioni riguardanti il traffico postale e di pagamento della clientela della Posta, egli s'impegna a rispettare il segreto postale di cui all'articolo 321^{ter} del Codice penale svizzero.
- 12.4 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 12 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.
- 12.5 In particolare in caso di applicabilità del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (UE-RGPD) o della trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera, l'elaborazione dei dati personali da parte del fornitore di prestazioni avviene, se la Posta lo esige, sulla base di un accordo aggiuntivo riguardante la protezione dei dati.

13. Mora

- 13.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i termini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
- 13.2 Se il fornitore delle prestazioni cade in mora, egli è tenuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 5% per ogni giorno di ritardo, in totale tuttavia al massimo al 10% del compenso totale. La pena convenzionale è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dall'obbligo di rispettare i doveri previsti dal contratto. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta ad eventuali risarcimenti danni.

14. Responsabilità

- 14.1 Le parti rispondono per tutti i danni arrecati alla controparte, a meno che non dimostrino di non averne alcuna colpa. La responsabilità per danni arrecati alle persone è illimitata.
- 14.2 Le parti rispondono del comportamento del proprio personale ausiliario, di terze persone a cui fanno ricorso (p.e. subappaltatori, subfornitori), nonché dei sostituti, come se fosse il proprio.



15. Cessione e costituzione in pegno

15.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.

16. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

16.1 Per modifiche e integrazioni al contratto è richiesta la forma scritta.

16.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto sono prioritarie rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.

16.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero nulle o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto. In tal caso, la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida, il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

17. Diritto applicabile e foro competente

17.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

17.2 Foro esclusivo è Berna.

B Disposizioni integrative per elementi di prestazioni aventi carattere di contratto d'appalto

18. Modifica delle prestazioni

18.1 Le parti possono richiedere in qualsiasi momento per iscritto modifiche delle prestazioni.

18.2 Se la Posta desidera apportare una modifica, il fornitore delle prestazioni le comunica entro 10 giorni per iscritto la fattibilità o meno della modifica e quali ripercussioni ha sulle prestazioni da fornire, nonché sul compenso e sulle scadenze. Il fornitore delle prestazioni non può rifiutarsi di acconsentire ad una richiesta di modifica avanzata dalla Posta, se la modifica è obiettivamente possibile e non altera il carattere globale della prestazione da fornire. La Posta ha dieci giorni di tempo a partire dalla ricezione della comunicazione del fornitore delle prestazioni per decidere se la modifica deve essere attuata o meno.

18.3 Se il fornitore delle prestazioni desidera una modifica, la Posta ha 10 giorni di tempo a decorrere dalla ricezione della richiesta per decidere se accettarla o meno.

18.4 Le modifiche, in particolare quelle riguardanti l'entità delle prestazioni, il compenso e le scadenze, devono essere concordate per iscritto, prima dell'esecuzione, in un'appendice al contratto.

18.5 Mentre esamina le richieste di modifica, il fornitore delle prestazioni prosegue i suoi lavori come da contratto, salvo istruzioni diverse della Posta.

19. Collaudo

19.1 Il collaudo presuppone una verifica eseguita dalla Posta o, se previsto dal contratto, da entrambe le parti in-

sieme. Il fornitore delle prestazioni provvede a informare in tempo utile la Posta circa l'ultimazione delle prestazioni concordate.

19.2 La Posta verifica le prestazioni non appena possibile secondo il corso ordinario degli affari e segnala eventuali difetti al fornitore delle prestazioni.

19.3 In presenza di un difetto di poco conto, il collaudo avviene comunque con la conclusione della verifica. In presenza di un difetto importante, la Posta ha la facoltà di posticipare il collaudo e d'invitare il fornitore delle prestazioni a eliminare senza indugio il difetto.

19.4 L'approvazione tacita di prestazioni è esclusa.

20. Garanzia

20.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce che le sue prestazioni hanno le caratteristiche concordate e assicurate, nonché le caratteristiche che la Posta può dare per scontate senza che esse debbano fare oggetto di accordi particolari. Egli fornisce una garanzia della durata di un anno a decorrere dal collaudo delle prestazioni secondo contratto integralmente fornite. Durante il periodo di garanzia, la Posta può notificare in qualsiasi momento eventuali difetti. Il fornitore delle prestazioni ha l'obbligo di adempiere alle richieste derivanti dai seguenti diritti per i vizi della cosa della Posta anche dopo il periodo di garanzia, a condizione che i difetti siano stati notificati ancora durante il periodo di garanzia.

20.2 In presenza di difetti, la Posta può chiedere che essi vengano sistemati o richiedere una riduzione di prezzo. In presenza di importanti difetti, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto se:

- le prestazioni fornite sono inutilizzabili per la Posta;
- o se la Posta riconosce in partenza che i difetti non potranno essere sistemati con esito positivo;
- o se l'accettazione delle prestazioni fornite è in altro modo insostenibile per la Posta. Questa opzione riguarda in particolare anche il caso in cui la sistemazione dei difetti richiederebbe troppo tempo.

20.3 Se la Posta chiede la sistemazione dei difetti, il fornitore delle prestazioni è tenuto a eliminare il difetto entro l'adeguato termine indicato dalla Posta e ad assumersi tutti i costi che ne derivano. Se per l'eliminazione del difetto occorre riprodurre la merce, il diritto di pretendere la sistemazione dei difetti comprende anche il diritto di pretendere la riproduzione della merce.

20.4 Se a seguito della nuova verifica emerge che il fornitore delle prestazioni non ha eseguito la sistemazione richiesta, o non l'ha eseguita con esito positivo, la Posta ha la facoltà di optare per una delle seguenti possibilità:

- decurtare il compenso di una somma corrispondente al minor valore;
- avviare direttamente o tramite terzi le misure necessarie, a spese e rischio del fornitore delle prestazioni;
- recedere dal contratto.

20.5 Qualora dal difetto ne consegua un danno, il fornitore delle prestazioni è tenuto altresì a farsi carico del relativo risarcimento conformemente alla cifra 14.



21. Convenzione di Vienna

21.1 Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) sono escluse.

La Posta Svizzera SA, febbraio 2024